

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
REALIZZA A.P.S.

TITOLO I
- L'ASSOCIAZIONE -

Articolo 1

Denominazione - Durata - Sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "REALIZZA A.P.S.", che agisce ed opera in base al Decreto Legislativo 117/2017 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in ossequio all'articolo 12 del CTS, a seguito dell'iscrizione e riconoscimento di tale qualifica nel RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in Via Roberto De Nobili, 13 - 00154 Roma ed ha durata illimitata, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

Finalità e scopo

L'Associazione è apartitica ed opera nel rispetto dei principi della Costituzione italiana quali la democraticità ed uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne anche nell'elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell'uomo, la gratuità delle cariche sociali, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo, in forma di azione volontaria.

Scopo di REALIZZA A.P.S. è quello di promuovere:

- la cultura, la tecnologia, la formazione, la ricerca, lo sviluppo sostenibile, il know-how, l'integrazione, lo scambio di conoscenze, la salvaguardia economico-giuridica dei professionisti e delle imprese, i diritti civili, sociali e politici, la salvaguardia ambientale e lo sviluppo rurale, locale e nazionale, mediante forme di collaborazione con altre organizzazioni ed Istituzioni;
- la cultura dell'impresa, con particolare attenzione alle problematiche legate ai processi di innovazione tecnologica e gestionale, alle attività di cooperazione a livello nazionale ed internazionale e all'attività imprenditoriale, nel pieno rispetto anche del consumatore ed utente finale, rivolgendosi al settore pubblico, delle imprese e del no - profit;

- gli scambi culturali e soprattutto collaborazioni, accordi e partnership a livello internazionale come elemento base e comune dei processi di cooperazione ed innovazione.

L'Associazione valorizza e sviluppa le reti di volontariato presenti sul territorio e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare favorisce:

- la collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi collegati o connessi ai propri.

Essa, inoltre, intende collaborare con soggetti pubblici e soggetti privati per l'analisi, la formulazione e l'attuazione di progetti, attività di formazione/informazione e sensibilizzazione.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida lo spirito della stessa ed i principi di solidarietà, potrà istituire altre sedi, in altri paesi europei ed extraeuropei, realtà associative nazionali giuridicamente autonome con la denominazione REALIZZA. Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico e le finalità dell'Associazione e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno concordemente definiti, alla loro diffusione e realizzazione.

Articolo 3

Attività di interesse generale

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

AL
 PS
 AB
 VB
 D

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4
Attività diverse

L'Associazione REALIZZA può perseguire, altresì, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- I. promozione e valorizzazione di talenti individuali impegnati in attività imprenditoriali o professionali particolarmente meritevoli e dall'alto valore etico e sociale;
- II. collaborazione con Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, aziende, imprenditori e professionisti per favorire scambi culturali tra i lavoratori delle varie Regioni italiane, degli Stati europei ed extraeuropei al fine di favorire l'integrazione reciproca e per far fronte consapevolmente alle sfide economiche, sociali e culturali;
- III. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, consulenza, analisi di mercato, piani di investimento ed analisi di benchmarking;
- IV. organizzazione, gestione e promozione di attività editoriali volte a promuovere i diritti all'informazione, alla formazione, all'educazione, alla salute pubblica ed al superamento di crisi periodiche ed improvvise;
- V. organizzazione di ricerche e studi mediante partecipazione a bandi di gara ed a programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione;
- VI. organizzazione di dibattiti e convegni su temi di interesse nazionale ed internazionale;
- VII. valorizzazione ed organizzazione di attività connesse al turismo nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al turismo sostenibile e responsabile;
- VIII. promozione dell'imprenditoria etica, sostenibile e femminile, delle forme di investimento socialmente responsabile, della CSR, del marketing e delle attività di comunicazione etiche e consapevoli e dell'ICT;
- IX. sviluppo e promozione di piattaforme informatiche e sistemi innovativi;
- X. promozione e sviluppo di forme associative, di imprese, imprese innovative, imprese sociali, start-up, start-up innovative, spin-off, centri di ricerca e di formazione ed ogni altra forma di organizzazione che favorisca e contribuisca allo sviluppo economico, anche mediante Osservatori, ATS o ATI;
- XI. studio ed elaborazione di progetti specifici di valorizzazione del territorio;
- XII. istituzione di corsi e seminari ed altre iniziative culturali anche in collaborazione con università italiane e straniere;
- XIII. partecipazione all'istituzione di centri di formazione, di addestramento e di orientamento professionale compresi quelli relativi alle categorie deboli;
- XIV. sviluppo e diffusione di studi scientifici, competenze professionali, brevetti, carte dei servizi *et similia* in tema di salute, ambiente e sviluppo sostenibile in tutti i contesti istituzionali che possano concorrere al miglioramento delle qualità di vita della popolazione;
- XV. promozione della tutela ambientale, dell'agricoltura ed alimentazione sane e sostenibili;

- XVI. cura, promozione e diffusione di diritti e di studi economici, mutualistici, tecnici, sindacali, legali, fiscali, amministrativi, assicurativi e gestionali con particolare riguardo alla categoria dell'imprenditore o del lavoratore autonomo;
- XVII. organizzazione di fiere, convegni, seminari, eventi legati allo sviluppo di idee imprenditoriali e della cultura imprenditoriale in genere;
- XVIII. promuove iniziative per evidenziare le criticità riscontrate nel settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi ponendosi come unica finalità quella di contribuire al miglioramento del settore;
- XIX. organizzazione e gestione di corsi di formazione, master (universitari e non), stage, tirocini ed erogazione di borse di studio;
- XX. promozione e realizzazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Altre iniziative utili al raggiungimento degli scopi prescritti dell'Associazione potranno essere decise in base alle esigenze ed alle necessità della struttura organizzativa.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini, potrà partecipare a Consorzi nazionali ed internazionali, ad Associazioni temporanee o ad altre Associazioni e a Società con oggetto analogo o complementare al proprio.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

TITOLO II

- I SOCI -

Articolo 5

Ammissione del Socio - Categorie di Soci - Quota associativa

Sono associati a REALIZZA tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previo versamento della quota associativa, nel rispetto del presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'Associazione.

Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento interno.

Può aderire all'Associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere, di età o economica.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione della domanda d'iscrizione è insindacabile. La richiesta di adesione all'Associazione si considera approvata con la consegna della tessera secondo i regolamenti approvati su base annuale dal Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non è rivalutabile.

Articolo 6

Diritti e doveri

Tutti i soci hanno uguali diritti. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

L'iscrizione all'Associazione può essere fatta anche per via telematica e attraverso pagamenti digitali.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Socio ha il dovere di:

- a) attivarsi per l'affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto;
- b) osservare lo Statuto ed i Regolamenti nonché adempiere le decisioni legalmente assunte dagli organi statutari;
- c) versare la quota di iscrizione entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti;
- d) partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività come riunioni, manifestazioni ed altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed all'elaborazione delle sue decisioni;
- e) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica e si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell'Associazione.

Agli associati sono riconosciuti i seguenti diritti:

- diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi;
- diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa, nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo;
- diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti dall'Associazione.

Articolo 7

Perdita o sospensione della qualità di Socio - Provvedimento di espulsione

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione;
- e) a seguito di scioglimento dell'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI -

Articolo 8

Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione;

- c. il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Articolo 9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso verrà inoltrato all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Articolo 10 Assemblea Ordinaria: Funzioni e compiti

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

All'Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7.
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 11

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per:

- deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12

Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione: Funzioni e Compiti

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea; esso si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;

- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Articolo 13

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Tesoriere ed in subordine dal Vice Presidente Segretario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, è affiancato da due Vice Presidenti cui sono assegnate le seguenti mansioni di:

1. Vice Presidente con funzioni di Tesoriere
2. Vice Presidente con funzioni di Segretario

Articolo 14

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 16

Organo di Controllo

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Gli adempimenti propri dell'Organo di Controllo sono:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17

Revisore Legale dei Conti

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 18

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 7.

TITOLO IV **- NORME SUL PATRIMONIO -**

Articolo 19

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 20

Bilancio Sociale ed informativa sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO V

- NORME SULLO SCIoglimento -

Articolo 21

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 22

Norma di rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituiti e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Roma, 18 Dicembre 2020

FIRMA (DI TUTTI I SOCI)

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "Celle", "H", "P. M.", "LB", "VB", and "DF".

F.to Daniele FAPPIANO

Daniele F. P.

F.to Valentina BIAGINI

Valentina Biagini

F.to Massimiliano BINDI

Massimiliano B.

F.to Paola MIEN YI WU

Paola Mien Yi Wu

F.to Pierluigi BARONE

Pierluigi Barone

F.to Silvio D'ONORIO DE MEO

Silvio D'Onorio De MEO

F.to Cristiano PINTO

Cristiano P.